

STATUTO

"Associazione di Promozione Sociale La Manina"

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del D.Lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, del C.C. e relative disposizioni di attuazione, una Associazione avente la seguente denominazione **"Associazione di Promozione Sociale La Manina"** o, in forma abbreviata **"A.P.S. La Manina"**. L'Associazione ha sede legale in Palermo, via delle Madonie 10 - c.a.p. 90144.

Il Consiglio Direttivo ha possibilità di costituire altre sedi in altre parti d'Italia; può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto (d'ora innanzi lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria e secondaria (d'ora innanzi la "Normativa Applicabile").

Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La durata è illimitata.

ART. 2

(Scopo, oggetto, finalità e attività)

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

Ha come fine primario lo svolgimento delle seguenti attività, in forma di azione volontaria e di erogazione gratuita di beni o servizi di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

1. gestione, attraverso forme di auto-organizzazione e mutualità familiare, l'attività di cura dei bambini nell'infanzia;
2. promuovere l'assistenza, il sostegno ed il mutuo aiuto tra le famiglie;
3. permettere alle famiglie di riunirsi per confrontarsi tra di loro o con professionisti su temi e problematiche inerenti la genitorialità;
4. organizzare momenti educativi per i bimbi;
5. aiuto alla funzione educativa e genitoriale, a supporto (e non in sostituzione) di tale funzione, senza

deleghe educative;

6. fornire iniziative formative per i genitori;
7. rendere i genitori più autonomi;
8. promuovere un'evoluzione più armonica della vita familiare;
9. contribuire alla diffusione di una cultura per la genitorialità consapevole;
10. promuovere momenti di incontro di carattere culturale relativi all'infanzia;
11. favorire la ricerca e il confronto fra madri e coppie sugli aspetti relativi all'allattamento, allo svezzamento, alla crescita del bambino ed alla relazione tra primi figli e successivi nati;
12. promuovere tutte le iniziative che riterrà più idonee per la tutela della maternità e dei diritti del bambino;
13. organizzare momenti ludici aperti ai soci e al pubblico per promuovere le attività dell'associazione;
14. ottenere finanziamenti pubblici e privati per la realizzazione dei suddetti progetti.
15. gestire asili nido, scuole dell'infanzia e scuole primarie.

L'Associazione, nello svolgimento della sua attività e nel perseguimento dei suoi scopi, potrà stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali e gli altri Enti Pubblici, dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le sue attività.

L'Associazione si ispira per il suo funzionamento ai principi di trasparenza, democraticità e mantiene la piena indipendenza e autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione culturale.

L'Associazione non può svolgere attività diversa da quelle di cui sopra ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente e pertanto per poter raggiungere lo scopo sociale potrà svolgere delle attività collaterali e strumentali, anche collaborando o aderendo ad altre iniziative svolte da enti, organismi e associazioni, soggetti pubblici e privati, aventi scopi simili.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con sostenitori e con il pubblico.

ART.3

Associati - Ammissione

L'Associazione presuppone l'esistenza, quali Associati, di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre Associazioni di Promozione Sociale.

Il numero degli associati è illimitato.

Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi, lo "Associato" o, al plurale, gli "Associati") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

Sono Associati tutti coloro che partecipano alle attività sociali dell'Associazione, previa iscrizione alla Stessa.

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Associati Ordinari, sia persone fisiche, sia Enti e/o Associazioni che si configurano come Unico Soggetto Giuridico.

Tali Associazioni saranno pertanto rappresentate dal Legale Rappresentante con un solo voto alle Assemblee Sociali.

Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:

a) Associati Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;

b) Associati Benemeriti, i quali sono i soggetti ammessi quali membri dell'Associazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità, dei loro comportamenti;

c) Associati Ordinari, i quali sono i membri dell'Associazione diversi dai precedenti;

precisandosi che quando, nello Statuto, si menzionano gli Associati, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.

La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile).

Possono essere ammessi quali Associati altri Enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale che siano membri dell'Associazione.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione (o Consiglio Direttivo) una domanda scritta che dovrà contenere:

- L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli

organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera entro 60 (sessanta) giorni sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del già menzionato termine di 60 (sessanta) giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende respinta.

La deliberazione di ammissione al pari di quella di rigetto della domanda, che dovrà essere motivata, deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di Amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente statuto.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

In ogni caso il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato domanda di ammissione alle modalità per il loro esame e alla procedura per l'adesione alla associazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati nella loro diversificazione in base all'Art.3, hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- Frequentare i locali dell'Associazione;
- Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- Concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- Concorrere al raggiungimento dello scopo sociale;
- Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti di quanto stabilito dall'Associazione stessa o dalla Legge. L'eventuale rimborso chilometrico con uso di vettura propria sarà effettuato consultando le

tabelle ACI in vigore, con spesa/attività approvata preventivamente dal Comitato Amministrativo.

- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

- Partecipare alle assemblee degli Associati;

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati al rispetto delle decisioni prese dagli organi competenti statutariamente.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- Rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

- Contribuire al raggiungimento dello scopo sociale nei limiti delle proprie possibilità;

- Astenersi da ogni comportamento che si ponga in conflitto con lo scopo e l'obiettivo dell'Associazione;

- Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART.5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato è escluso se contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, e nei seguenti altri casi:

- quando non versa la quota associativa per due anni consecutivi;

- quando non interviene a due assemblee consecutive senza giustificato motivo, espresso preventivamente al Consiglio Direttivo, od a uno dei suoi componenti;

- su proposta del Consiglio direttivo o del Presidente, oppure da due terzi degli associati, a seguito di comportamento contrario agli scopi e allo spirito dell'Associazione o per gravi motivi.

L'esclusione dall'Associazione avviene mediante delibera dell'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato, ove fosse possibile, le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasferibili.

Gli associati, che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Presidente del Consiglio Direttivo ;
- L'Organo di amministrazione, denominato Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo.

ART. 7

(Assemblea degli Associati)

Organo sovrano dell'Associazione è l'Assemblea degli Associati.

L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota annuale associativa. Hanno diritto di voto gli Associati fondatori ed ordinari, in ragione di un solo voto ciascuno.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Si applicano i co.4 e 5, art.2372 c.c. in quanto compatibili.

Gli Associati non possono farsi rappresentare in Assemblea

da Associati membri del Consiglio Direttivo nelle delibere per l'approvazione del bilancio e nelle delibere riguardanti la responsabilità dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere. Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di 180 (centottanta) giorni previa delibera motivata del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco degli argomenti da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- rinnova le cariche sociali alla scadenza del mandato;
- approva il bilancio dell'esercizio preventivo e consuntivo;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- delibera sul trasferimento della sede sociale dell'Associazione in un diverso Comune;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sulla impugnazione delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono alla esclusione di un Associato;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice presidente e in assenza di questi dal componente più anziano per età anagrafica in carica nel Consiglio Direttivo o, in assenza anche di quest'ultimo, dall'Associato indicato dall'Assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'Assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; può ammettere alla riunione, in qualità di esperti, persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'Assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza o la rappresentanza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 8

(Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo)

L'Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazioni. Rientra nella sfera di competenze del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

È l'organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- interpretare lo Statuto;
- esaminare eventuali proposte di modifiche allo Statuto e valutare se sottoporle alla deliberazione dell'Assemblea;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme per l'attuazione dello Statuto e il funzionamento dell'Associazione;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- esaminare le richieste circa la ammissione ed esclusione degli associati;
- deliberare in merito all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- sottoporre all'Assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque

denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;

- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'Assemblea o di competenza di altri organi.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo formato da un numero di componenti, compreso tra 2 (due) e 5 (cinque), nominati dall'Assemblea per la durata di anni 3 (tre) e sono rieleggibili sino a 3 (tre) mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, e in sua assenza dal Vicepresidente; in assenza di entrambi dal più anziano in età dei presenti.

Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.

Si riunisce, inoltre, in via ordinaria almeno una volta all'anno di cui una per redigere e deliberare in ordine al bilancio consuntivo, al bilancio preventivo ed all'ammontare della quota annuale; in via straordinaria su convocazione del Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi almeno 15 (quindici) prima mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Vice Presidente, un Segretario Generale e un Tesoriere.

Delibera a maggioranza assoluta e per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I componenti del Consiglio Direttivo che senza giustificato

motivo non dovessero partecipare a tre sedute consecutive, possono essere considerati decaduti dalla carica. La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è comunicata con raccomandata al componente decaduto, con indicazione dei motivi. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio Direttivo alla prima convocazione provvede alla sua sostituzione con l'associato che ha ottenuto il maggior numero dei voti e non eletto. Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dai presenti.

I componenti del Consiglio Direttivo ed il Presidente entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel commi 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai componenti del Consiglio Direttivo è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Dalla nomina a Consigliere, Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere o membro del Comitato Esecutivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente e degli altri Organi elettivi.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Determina l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea generale degli Associati.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua

attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art.10

(Il Segretario)

Il Segretario cura l'invio degli atti di convocazione, redige i verbali, tiene i libri associativi e svolge ogni altra funzione che venga affidata dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 11

(Il Tesoriere)

Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità, nonché della gestione e dell'impiego del patrimonio, secondo le norme dello Statuto e in esecuzione delle direttive del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere può, ove delegato dal Consiglio Direttivo, rappresentare l'Associazione, negli atti di contenuto economico e di natura amministrativa e contabile, quali, in via esemplificativa:

La riscossione di somme attribuite a qualunque titolo alla Associazione da soggetti pubblici, in particolare modo da Comuni, Regioni, o privati, con facoltà di rilasciare la relativa ricevuta o quietanza liberatoria;

Il pagamento, in contanti, con bonifico o assegno bancario, circolare o postale, di somme, dovute a qualsiasi titolo dalla Associazione con obbligo di ricevere la relativa ricevuta, fattura o quietanza liberatoria;

L'apertura di conti correnti postali o bancari e di deposito di qualunque tipo;

Qualunque altra operazione bancaria, sia di provvista che di utilizzo di fondi, chiedendo l'intestazione della relativa documentazione a nome della Associazione;

La documentazione richiesta da enti pubblici e privati ed in particolare il bilancio per procedere alla attribuzione di fondi alla Associazione;

Ogni altra documentazione di natura amministrativa, contabile o fiscale richiesta da enti pubblici o privati.

ART. 12

(Organo di controllo)

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a

partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'Assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto da tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra-triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 C.C.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

ART.13

(Revisore legale dei conti)

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 14

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- fondi di riserva rappresentati dalle eccedenze di bilancio;
- donazioni, lasciti testamentari ed eventuali erogazioni liberali;

L'Associazione nello svolgimento della propria attività opera per mezzo delle seguenti entrate:

- quote associati;
- contributi statali;
- contributi di persone fisiche;
- contributi volontari degli Associati;
- contributi di enti o di istituzioni pubbliche;
- ricavato dall'organizzazione di manifestazioni;
- rimborsi derivanti da attività in convenzione;
- entrate derivanti da attività commerciali marginali;
- ogni altra entrata che incrementa l'attività sociale;
- rendite patrimoniali da beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- eventuali erogazioni, versamenti, donazioni e lasciti testamentari;
- rette e proventi derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.

L'accettazione di erogazione in denaro o donazioni nonché

eredità e legati deve essere formalizzata previa delibera Assembleare che ne determina modalità e tempi di utilizzo per i fini istituzionali.

ART. 15

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, ai componenti del Consiglio Direttivo ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuali del rapporto associativo.

ART. 16

(Bilancio di esercizio)

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni (120) dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente. Il bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; nella relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

ART. 17

(Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

- libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle riunioni e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità previste dalle normative di legge vigenti in materia.

ART. 18
(Volontari)

L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli

infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Per quanto non previsto si applica l'art. 17 CTS.

ART. 19

(Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), e fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Per quanto non previsto si applica l'art. 16 CTS.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che abbiano uguale ispirazione e analoga finalità, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 21

(Norme Finali e generali - Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs.117/2017 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal C.C..

Postille

F.to: Annamaria Pugliese; Marco Diliberto Notaio